

Codice A1618A

D.D. 3 febbraio 2023, n. 45

Oggetto: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Richiedente: BIOPOPLAR S.R.L. - Interventi selvicolturali nei Comuni di Alba, Roddi, S. Vittoria d'Alba, Verduno - Istanza n. 67087/2022.



ATTO DD 45/A1618A/2023

DEL 03/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Oggetto: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Richiedente: BIOPOPLAR S.R.L. - Interventi selvicolturali nei Comuni di Alba, Roddi, S. Vittoria d'Alba, Verduno – Istanza n. 67087/2022.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 67087/2022 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta BIOPOPLAR S.R.L., in data 27/06/2022 – assunta al Protocollo n. 79016;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 20/01/2023, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali.

Dato atto altresì che il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta BIOPOPLAR S.R.L., nella persona del Rappresentante legale, Sig. Allasia Enrico, all'esecuzione degli interventi selvicolturali nei Comuni di Alba, Roddi, S. Vittoria d'Alba, Verduno, rispettivamente nelle località Fraz. Mussotto, Molino di Roddi e Cascina Borra, così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate.

1. Le superfici di intervento sono individuate catastalmente come di seguito: comune di Alba, Foglio 12, superficie Demaniale ramo acque – Roddi, Foglio 4, superficie Demaniale ramo acque - S. Vittoria d'Alba, Foglio 15, superficie Demaniale ramo acque - Verduno, Foglio 2, superficie Demaniale ramo acque, per una superficie complessiva di ha 20,4059;

2. La superficie complessiva di intervento autorizzata è pari a 20,4059 ha, afferenti ai lotti di Alba (8,9600 ha) interessato da un Saliceto di Salice Bianco (SP20X), Roddi (6,4132 ha) interessato da Pioppeti di Pioppo nero (SP30C) e Robinieto con latifoglie mesofile (RB10B), S. Vittoria d'Alba – Verduno (5,0327 ha) interessato da un Pioppeto di Pioppo bianco (SP40A).

3. Si prescrive che l'intervento debba effettuarsi ai sensi dell'Art. 21 del Regolamento forestale vigente con le modalità del taglio a scelta colturale, in deroga rispetto ai limiti di prelievo previsti, e quindi con una ripresa non superiore al 33% sul lotto di Alba (86 mc/ha), al 50% sul lotto di Roddi (83 mc/ha) e al 60% sul lotto di S. Vittoria d'Alba-Verduno (123 mc/ha).

4. Si prescrive che venga rispettata una copertura minima di chioma con le seguenti modalità:
 - sino a 10 m dal ciglio superiore di sponda, in cui si propone di prescrivere il rispetto di una copertura minima del 20%, ma intervenendo prioritariamente sui soggetti senescenti, deperienti e/o fortemente inclinati;
 - oltre i 10 m dal ciglio di sponda, fatte salve le prescrizioni in deroga sugli indici di prelievo sopra indicati, si ritiene che comunque debba essere rispettato il rilascio di una copertura minima mediamente pari al 50%.

5. Si prescrive che, in deroga a quanto previsto dall'Art. 9 del Regolamento, l'assegno al taglio venga effettuato con le seguenti modalità:

- effettuare la contrassegnatura con bollo di vernice al piede e a 1,5 m delle piante da rilasciare secondo aree campione di dimensioni opportune (non inferiori a 1.000 mq ciascuna) opportunamente delimitate;

- effettuare la contrassegnatura delle piante da abbattere dalla classe diametrica di 30 cm, in maniera andante sull'intera superficie dei lotti, utilizzando vernice di colore diverso rispetto ai rilasci, anche in questo caso con bollo di vernice al piede e a 1,5 m, numerando le piante; dovrà essere redatto il conseguente piedilista di assegno;

- l'operazione di assegno al taglio dovrà essere effettuata prima dell'inizio dei lavori, trasmettendo entro tale scadenza il piedilista di contrassegnatura al Settore scrivente.

6. Si prescrive che tutti i soggetti delle specie esotico-invasive presenti sui lotti oggetto di intervento, quali Acero negundo ed Ailanto, siano abbattuti; nelle aree interessate dalla presenza di Ailanto dovrà essere rilasciata una copertura elevata, tale da limitare il più possibile la vigoria dei

ricacci.

7. Si prescrive il rilascio di una pianta viva ed una morta ogni 0,5 ha, ai fini della conservazione della biodiversità.

8. Non potranno essere in ogni caso tagliate le piante contrassegnate per il rilascio e quelle contrassegnate per la conservazione della biodiversità; per quanto riguarda le superfici all'esterno delle aree campione, il taglio dovrà rispettare rigorosamente i criteri di intervento da esse desumibili.

9. Il volume di legname prelevabile con l'intervento, risulta pari a ca. 1.935 mc; tale valore è indicativo in quanto dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante. Inoltre tale valore dipende dal rispetto dei parametri di cui si propone il rispetto ai punti precedenti.

10. I gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire il più possibile una copertura omogenea.

11. Il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare.

12. Particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..

13. Durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate.

14. Se, più in generale, durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare il Settore Tecnico Piemonte Sud per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato.

15. Ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua.

16. A chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2) In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;

3) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

3a) chiusura e protezione degli accessi;

3b) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi

trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

17. Relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, *qualora previste*, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.

18. Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

19. Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

20. I lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5).

21. I lavori di cui all'intervento in parola dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, subordinatamente al pieno rispetto del Nulla Osta idraulico rilasciato dall'AIPo – Ufficio di Alessandria.

22. entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale Piemonte Sud (A1618A) della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Franco Brignolo